



Città di Monopoli

Prot. nr. 32688

Decreto n. 23

Oggetto: pubblicazione n. 2 avvisi per il reclutamento curriculum per la selezione dei soggetti cui conferire : N. 1 incarico di Dirigente Area Organizzativa V – Pubblica Istruzione, Sport e servizi sociali; N. 1 incarico Dirigente Area Organizzativa VII – Sviluppo Locale.

IL SINDACO

PREMESSO

che giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2.4.2008 l'esecutivo comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Monopoli composta da n. 7 (sette) aree organizzative rette da altrettanti dirigenti;

PRESO ATTO

che ad oggi risultano coperti con contratto a tempo indeterminato n. 4 posti dirigenziali; che è in corso di definizione il concorso pubblico per la copertura con contratto a tempo indeterminato del quinto posto dirigenziale (dirigente dell'Area Organizzativa IV Tecnica Urbanistica, Edilizia e Ambiente);

CONSIDERATO

CHE è necessario disporre la nomina di n. 2 ulteriori dirigenti a copertura dei residui posti vacanti;

VISTO

L'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità degli art. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti;

L'art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"lo statuto può prevedere che la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato"*.

L'art. 17 dello Statuto Comunale, che conferisce al Sindaco la competenza relativa alla individuazione delle persone che possiedono i necessari requisiti cui conferire incarichi di collaborazione per la copertura provvisoria e a tempo determinato delle funzioni dirigenziali;

l'art. 55 dello Statuto Comunale, in base al quale la Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratti di lavoro autonomo;

VISTA la deliberazione n. 64 del 9.5.2008 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato:

“ ...

1. **DI ASSEGNARE** a personale assunto con contratto a tempo determinato la titolarità dei seguenti posti:
 - N. 1 Dirigente Area Organizzativa V – Pubblica Istruzione, Sport e servizi sociali;
 - N. 1 Dirigente Area Organizzativa VII – Sviluppo Locale

2. **DI DARE ATTO** che in conformità al combinato disposto art. 33 – art. 25 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali sub 1) sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, secondo il principio di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, ed in conformità ai criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e dal D.Lgs. n. 267/2000.

3. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al reclutamento dei dirigenti sub 1), trova copertura nel bilancio di previsione 2008 il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 60 del 28.4.2008;

4. **DI SUBORDINARE** la definizione dell'assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti sub 1) all'approvazione definitiva del bilancio 2008 in conformità alla deliberazione n. 60 del 28.4.2008 nella parte in cui garantisce copertura finanziaria al reclutamento dei citati dirigenti

...”

Visto l'art. 31, comma 1 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale dispone che *“il Sindaco può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di dirigenti...fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro e per la qualifica da ricoprire”*

Visto l'art. 32, comma 2 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale consente che i dirigenti con contratto a termine possono essere incaricati della direzione di unità organizzative;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale dispone che *“in ordine ai criteri ed alle modalità di assunzione dei Dirigenti con contratti a termine si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento”*

L'art. 25, commi 2 e 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale dispone che *“Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, secondo il principio di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, ed in conformità ai criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e dal D.Lgs. n. 267/2000...Gli incarichi sono attribuiti ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune ed eventualmente a soggetti esterni con contratto a tempo determinato”*.

Visto l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le disposizioni limitative del reclutamento con contratto di lavoro a tempo determinato non si applicano ai casi di conferimento di incarichi dirigenziali.

VERIFICATO che costante giurisprudenza consente al Sindaco di nominare i dirigenti con contratto a termine in applicazione dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000 attraverso nomina di carattere eminentemente fiduciario¹.

¹ Si veda ex multis: *“...La costituzione del rapporto di lavoro tra ente locale e dirigente e l'attribuzione dell'incarico dirigenziale costituiscono due momenti separati e distinti. Quanto alla costituzione del rapporto di lavoro, nel nostro ordinamento vige il principio costituzionale in base al quale l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni deve avvenire di regola tramite pubblico concorso, fatte salve espresse deroghe di legge. Una di queste deroghe è prevista dall'art. 110 D.Lgs. 267/2000 (TUEL). In base a tale articolo, lo statuto dell'ente può prevedere che la copertura di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. I dirigenti degli enti locali possono dunque essere assunti o con contratto a tempo indeterminato, previo concorso pubblico, o con contratto a tempo determinato, senza concorso”*. (Gestione del personale negli enti locali, a cura di L.Tamassia, ed. Ilsole24ore, 2005).

Su questa linea si è assestata ormai anche la giurisprudenza:

PRESO ATTO che il vigente *Regolamento dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di assunzione* contempla espressamente (art. 2, commi 2 e 9) la chiamata *intuitu personae* per l'assunzione di dirigenti.

RITENUTO di subordinare la nomina definitiva ad apposita pubblica indagine che consenta al Sindaco di operare un sereno confronto tra molteplici possibilità al fine di maturare la decisione definitiva.

DECRETA

1. **DI APPROVARE** gli allegati avvisi pubblici rivolti al reclutamento di curriculum professionali finalizzati alla scelta di n. 2 soggetti cui conferire rispettivamente, in ottemperanza a quanto in narrativa esplicito:
 - N. 1 incarico di Dirigente Area Organizzativa V – Pubblica Istruzione, Sport e servizi sociali;
 - N. 1 incarico Dirigente Area Organizzativa VII – Sviluppo Locale

2. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia inserito nell'apposita raccolta e pubblicato all'albo pretorio per generale conoscenza, per la durata prevista dallo statuto.

3. **DI PUBBLICARE** gli avvisi allegati per giorni 20 (venti):
 - all'Albo Pretorio del Comune di Monopoli;
 - all'interno del sito www.comune.monopoli.ba.it;

4. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alle OO.SS. per opportuna conoscenza.

f.to Il Sindaco
Ing. Emilio Romani

-
- *“Alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa, deve ritenersi che il potere del Sindaco di conferire gli incarichi dirigenziali sia da considerare ampiamente discrezionale, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, che è alla base dell'incarico”* (TAR Campania – Napoli, sez.V- sent. 8.7.2004, n.9988);

 - *“Le nomine degli organi di vertice delle amministrazioni sia centrali che locali, si configurano certamente come provvedimenti da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibili nell'ambito degli atti di "alta amministrazione", in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse; tuttavia, il singolo provvedimento di nomina, comportando una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso dei titoli specifici, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi, anche se la motivazione della scelta - effettuata intuitu personae - da formularsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, comporta soltanto la necessità di comprovare la avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti del prescelto, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata”* (Consiglio di Stato – sez.IV, sent. 25.5.2005. n.2706);

 - *“Il conferimento dell'incarico di dirigente da parte di un ente locale costituisce un atto che integra certamente un "rapporto fiduciario" del soggetto incaricato con l'Amministrazione; la scelta infatti di un professionista che sappia meglio realizzare ad attuare gli obiettivi programmatici dell'ente locale, rientra nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione, configurando la manifestazione del suindicato "rapporto fiduciario" nell'attuazione dei programmi perseguiti dall'ente comunale. Nel vigente sistema normativo, il potere di nomina dei dirigenti negli enti locali, fondandosi su un rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento dell'incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una valutazione comparativa in sede di scelta, nè tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione.* (TAR Molise, Campobasso, sent. 17.11.2005, n.993);